

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 11 giugno 2020.

Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del fondo 394/81.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, che modifica l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indicando che con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi finanziari agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto l'art. 18-bis (Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, pertanto, dispone: «Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»;

Visto il decreto 7 settembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto 8 aprile 2019 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese», emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e che reca anche modifiche all'art. 4, comma 3, e all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016;

Ritenuto necessario precisare l'ambito di intervento degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo rotativo 394/81, a seguito dell'estensione della loro operatività anche nell'ambito dell'Unione europea disposta dall'art. 18-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Ritenuto, altresì, necessario, in conformità all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'esercizio delle funzioni spettanti al Ministero dello sviluppo economico indicate dall'art. 10 del decreto 7 settembre 2016, e disporre che le delibere e le circolari operative del Comitato agevolazioni vengano pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 7 settembre 2016

1. Al decreto 7 settembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «mercati extra Unione europea», «Paesi extra U.E.» e «mercati extra U.E.», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «mercati esteri, inclusi quelli di Stati membri dell'Unione europea», «Paesi esteri, inclusi Stati membri dell'Unione europea», e le parole: «dello sviluppo economico (www.mise.gov.it)» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it)»;

b) all'art. 3, comma 1:


1) alla lettera c), le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

2) alla lettera c), punto 1), le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»;

3) alla lettera c), punto 2), le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

c) all'art. 4:

1) al comma 1, le parole: «in Paesi che non sono membri dell'Unione europea» sono soppresse, e dopo le parole: «distribuiti con marchio di imprese italiane» sono aggiunte le seguenti parole: «secondo i criteri stabiliti con delibere del Comitato agevolazioni»;



2) al comma 3, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La struttura può essere costituita da uffici, uno *showroom*, un magazzino, un negozio, un corner, centri di assistenza post vendita. Nel caso di imprese già presenti con una propria struttura nel mercato di riferimento, sono ammesse le spese relative al potenziamento delle strutture esistenti. Non sono in nessun caso consentiti la costituzione o il potenziamento di una rete di distribuzione.»;

4) il comma 4 è soppresso;

5) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) all'art. 5:

1) alla rubrica, dopo le parole: «collegati ad investimenti italiani» sono aggiunte le seguenti parole: «e a programmi di assistenza tecnica»;

2) al comma 1, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «I programmi di assistenza tecnica, consistono nella formazione tecnica e nell'assistenza post vendita; quando relativi a formazione tecnica del personale debbono riguardare investimenti effettuati non più di dodici mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.»;

e) all'art. 7:

1) alla rubrica, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»;

2) al comma 1, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»;

3) al comma 2, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle imprese di cui al comma 1»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I beneficiari dell'intervento sono le imprese esportatrici di cui al comma 1, costituite in forma di società di capitali, aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato nei due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, o, in alternativa, che abbiano realizzato nell'ultimo esercizio precedente a quello di presentazione della domanda anno un fatturato estero pari almeno al 35% del fatturato aziendale totale.»;

5) al comma 4, le parole: «piccole e medie», ovunque presenti, sono soppresse;

6) il comma 8, è soppresso;

7) al comma 9, le parole: «In caso di livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza,» sono soppresse;

f) all'art. 9:

1) al comma 1, le parole: «piccole e medie» sono soppresse e prima delle parole: «, di cui all'art. 3» sono aggiunte le seguenti parole: «e a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia»;

2) al comma 2, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

g) all'art. 10, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

h) all'art. 14, comma 2, le parole: dello «sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 2.

Modifiche al decreto 8 aprile 2019

1. Al decreto 8 aprile 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, le parole: «in paesi extra UE» sono soppresse;

b) all'art. 5, comma 1, la lettera a), è soppressa;

c) all'art. 6, comma 1, lettera a), le parole: «in paesi extra UE» sono sostituite dalle seguenti parole: «in Paesi esteri, inclusi Stati membri dell'Unione europea,»;

d) all'art. 7, comma 2, le parole: «dello sviluppo economico (www.mise.gov.it)» sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it)»;

e) all'art. 9, comma 2, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».


Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana i necessari adeguamenti alle circolari operative, assicurandone adeguata pubblicizzazione sui siti web di Simest e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Sino all'entrata in vigore degli adeguamenti delle circolari operative in attuazione del presente decreto, restano in vigore i criteri e le procedure vigenti.



Art. 4.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2020

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
DI MAIO

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.succ. n. 1525

20A04004

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 luglio 2020.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «INWAT» nell'ambito del programma PRIMA Call 2018. (Decreto n. 1017/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019) recan-

te il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

